



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA COMUNALE N° 2A.P.S./2024 DEL 17/04/2024

OGGETTO: D.P.R. n° 616/77, art. 82, commi 1 e 2 e s.m.i. – D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. – L.R. n° 20/89 e s.m.i. – L.R. 32/08 e s.m.i. - Beni Ambientali
Autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del Titolo III del D.Lgs. n° 42/04;

Comune di VILLADOSSOLA Località: VIA A. CAPRILEI n. 35 distinta in mappa al Terreni foglio 23, numero 636, Urbano foglio 23, numero 636 sub 7

Oggetto: Manutenzione straordinaria fabbricato per sostituzione copertura.

Pratica Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 2A.P.S./2024

Procedura semplificata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

- **PREMESSO** che l'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 e s.m.i. delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitata dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare al 2° comma lettera b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei Nulla Osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti del D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato Decreto Legislativo;
- **VISTA** la Legge Regionale n° 32 del 01.12.2008 così come modificata dalla Legge Regionale n° 3 del 27.01.2009;
- **CONSIDERATO** che il Comune di Villadossola è dotato di P.R.G.C. approvato ai sensi della Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i. con Deliberazione G.R. n° 7 – 8840 in data 31 Marzo 2003 e che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle Norme di Attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei piani paesaggistici di cui all'art. 143 comma 1° lett. B) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., riportate nel "Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte" – Prima Parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;
- **CONSIDERATO** che la Regione Piemonte ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale con Deliberazione G.R. n° 233 – 35836 in data 3 Ottobre 2017;
- **VISTA** l'istanza presentata da Piroia Roberto in data 23/02/2024 Prot. 2034/2024 diretta ad ottenere l'autorizzazione per Manutenzione straordinaria fabbricato per sostituzione copertura. in VIA A. CAPRILEI n. 35 distinta in mappa al Terreni foglio 23, numero 636, Urbano foglio 23, numero 636 sub 7;
- **CONSIDERATO** che la zona risulta essere vincolata alle Norme di Tutela Paesistico – Ambientale in ragione dell'inclusione nel "Vincolo Torrente Ovesca", in quanto all' interno della fascia di 150 mt. dal Fiume denominato Torrente Ovesca. - Delega L.R. n. 32/08 e s.m.i. di cui all' art. 142, comma 1°, lettera c) D.Lgs. n. 42/2004, parte II;
- **CONSIDERATO** che il detto intervento non rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 comma 1° della L.R. n° 32/08 e s.m.i.;
- **VISTO** il parere non espresso della Commissione locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 comma 2° della L.R. n° 32/08 e s.m.i.;
- **VERIFICATO** che l'intervento non ricade tra quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e dall'allegato A del D.P.R. n° 31/17;
- **VISTO** che l'intervento si configura anche come di lieve entità ai sensi del D.P.R. n° 31/17 (allegato B.04. Interventi su coperture che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali. di cui all'art. 3 comma 1°);
- **VISTO** che la pratica è stata ricevuta dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in data 01/03/2024;
- **VISTO** che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli non ha reso il parere di competenza entro il 21/03/2024 (termine di 20 gg per la



CITTA' DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

formazione del silenzio-assenso con procedura semplificata);

- VISTA la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n° 616/77 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale n° 20/89 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n° 31/17 e s.m.i.

A U T O R I Z Z A

Piroia Roberto per i lavori di Manutenzione straordinaria fabbricato per sostituzione copertura. in VIA A. CAPRILEI n. 35 distinta in mappa al Terreni foglio 23, numero 636, Urbano foglio 23, numero 636 sub 7.

Motivazioni C.L.P.: //

Prescrizioni Soprintendenza: //

D I S P O N E

- di comunicare agli interessati il rilascio del presente provvedimento;
- che in conformità ai disposti di Legge la presente Autorizzazione Comunale venga immediatamente trasmessa al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e trimestralmente alla Regione Piemonte. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali può, con provvedimento motivato, annullare l'Autorizzazione Comunale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione. Ai sensi dell'art. 15 comma 2° la Giunta Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali.
- di inserire il presente provvedimento in apposito elenco istituito presso il Comune a libera visione e consultazione e di effettuare la pubblicazione sul sito web del Comune nelle modalità prescritte all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

A V V E R T E

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti ed è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione e gli elaborati di progetto devono essere conservati in cantiere per essere esibiti a richiesta delle Amministrazioni competenti a operare i controlli in corso d'opera.

La presente Autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del regolamento di cui al D.P.R. 31/2017, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

A termine dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. l'Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo prescritto dal D.P.R. 380/2001 per l'intervento che quindi non può essere realizzato fino all'acquisizione/deposito dello stesso.

L'Autorizzazione è efficace per un periodo di 5 (cinque) anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

L'Autorizzazione Paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 gg. dal rilascio), con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 gg. dal rilascio), da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Autorizzazione saranno perseguiti a termine delle Leggi vigenti.

Si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e



CITTA' DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Pagamento di diritti e bolli comunali assolti.

Villadossola, li 17/04/2024



F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Giordano BARBETTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n°82/2005.